

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 212

**Art. 9 L.R. n. 29/2018 – Revisore unico dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L. – Puglia) – Nomina.**

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

**VISTI**

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”, che identifica all’art. 1, comma 185, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- L’art. 1, comma 89, della medesima legge il quale dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, ha sospeso l’adozione dei provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l’approvazione della legge n. 183/2014;
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede, all’art. 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- L’art. 15 rubricato “Servizi per l’impiego” del decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- La legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” ed, in particolare, l’art. 4, comma 2, che prevede che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore”;
- La legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” ed, in particolare, l’art. 9, commi 1 e 2 che, oltre a confermare che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all’entrata in vigore delle riforme di settore”, stabilisce altresì, che “Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell’Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed, in particolare, l’articolo 1 C.793, secondo cui, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

- L'art. 1 C.794 della suddetta legge secondo cui, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018;
- la L.R. n. 29 del 29/06/2018 ad oggetto "Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" con la quale sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- L'art. 7 della suddetta legge regionale che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
- L'art.9 c.1 della suddetta legge a norma del quale sono organi dell'ARPAL il direttore generale e il revisore unico.
- L'art. 9, commi 8 e 9 della suddetta legge secondo i quali *"8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).*  
*9. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia."*

#### CONSIDERATO

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 8.01.2019, è stato nominato Commissario Straordinario dell'A.R.P.A.L il dott. Massimo Cassano, con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa la stessa Agenzia nell'esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale delle Politiche Attive per il Lavoro (A.R.P.A.L. ) istituita con L.R. n. 29/2018;
- Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. n. 29/2018, si rende necessario procedere alla nomina del revisore unico ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9 della suddetta legge e alla determinazione del relativo compenso;
- Che la richiamata L.R. n. 29/2018 prevede che il compenso del revisore unico è individuato secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia;

- Che i parametri stabiliti nel riquadro 4 della Tabella C allegata al D.M. n. 140/2012 per la liquidazione dei compensi relativi allo svolgimento di attività di revisione contabile, fanno riferimento a grandezze contabili quali componenti positivi di reddito lordi, totale delle attività, ammontare delle passività, che saranno definite al momento dell'approvazione del bilancio della costituita Agenzia Regionale ARPAL;

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:

1. Nominare il revisore unico dell'Agenzia regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.) nella persona di dott.ssa LAURETANA FASANO;
2. Dare atto che l'incarico decorre dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento e che il Revisore unico dell' A.R.P.A.L. resta in carica per tre anni;
3. Dare atto che il nominato, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, deve produrre documentazione o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, pena la decadenza dalla nomina stessa;
4. Dare atto che l'attività del Revisore unico dell' A.R.P.A.L. è disciplinata dall'art. 9 della LR. n. 29/2018;
5. Di rinviare ad un successivo atto la determinazione del compenso del Revisore unico in conseguenza dell'approvazione del bilancio dell'Agenzia Regionale per le Politiche attive (A.R.P.A.L.);

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- Di nominare il revisore unico dell'Agenzia regionale per le politiche attive per il lavoro (A.R.P.A.L.) nella persona di dott.ssa LAURETANA FASANO;
- Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento e che il Revisore unico dell' A.R.P.A.L. resta in carica per tre anni;
- Di dare atto che il nominato, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, deve produrre documentazione o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, pena la decadenza dalla nomina stessa;
- Di dare atto che l'attività del Revisore unico dell' A.R.P.A.L. è disciplinato dall'art. 9 della L.R. n. 29/2018;
- Di rinviare ad un successivo atto la determinazione del compenso del Revisore unico in conseguenza dell'approvazione del bilancio dell'Agenzia Regionale per le Politiche attive (A.R.P.A.L.);

- Di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del lavoro all'attuazione degli adempimenti di competenza derivanti dall'approvazione del presente provvedimento;
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE